

AUTORITÀ DI BACINO INTERREGIONALE DEL FIUME MAGRA

DELIBERA

N. 208

del 10 Luglio 2008

(11 /2008)

OGGETTO: Errata corrige – art. 18, comma 3, lettera e) delle NdA del PAI – “Disciplina nelle aree a diversa classe di pericolosità idraulica” ai sensi art. 43, comma 3, lett. b) delle stesse NdA

Allegati parte integrante = n. 0

Assunta nella seduta del Comitato Istituzionale del **10 Luglio 2008**

Alla trattazione sono:

Presenti	Assenti	
X		Marco Betti
X		Franco Zunino
X		Marino Fiasella
X		Osvaldo Angeli
	X	Loris Rossetti
X		Eraldo Scapazzoni
X		Riccardo Varese
X		Marzio Favini

Presiede : il Presidente Ass. Marco Betti

Assiste con funzioni di Segretario il Segretario Generale, Dott.ssa Francesca Pittaluga

IL COMITATO ISTITUZIONALE

Visto il Decreto Legislativo 3 aprile 2006, n. 152 (GU 14.04.06) recante “Norme in materia ambientale”, la cui Parte III “Norme in materia di difesa del suolo e lotta alla desertificazione, di tutela delle acque dall’inquinamento e di gestione delle risorse idriche” è entrata in vigore il 29.04.06;

Visto in particolare, l’art 63 del suddetto Decreto Legislativo, che prevede la soppressione delle Autorità di Bacino ex L. 183/89 e l’istituzione delle Autorità di bacino distrettuali, nonché l’emanazione di apposito D.P.C.M. volto a disciplinare il trasferimento di funzioni e il periodo transitorio;

Considerato che in data 29 aprile 2008 è scaduto il termine per l’adozione, a livello statale, del decreto correttivo di cui all’art.1, comma 6 della L. n. 308/2004, nelle more del quale era stata disposta la proroga delle Autorità di Bacino, ai sensi dell’art.1, comma 3 del D. Lgs. n. 284/2006;

Considerato che il DPCM di cui sopra non risulta a tutt’oggi emanato e non sono state quindi costituite le Autorità di Bacino distrettuale;

Vista la Legge Regionale della Liguria 28.04.08, n. 10 recante “Disposizioni collegate alla legge finanziaria per l’anno 2008” ed in particolare l’art. 44, che dispone di assicurare, d’intesa con la Regione Toscana, la continuità dell’esercizio delle funzioni dell’Autorità di Bacino interregionale del Fiume Magra;

Vista la DGR Toscana n. 355/06 relativa a “Fase transitoria di continuità amministrativa dei bacini regionali e delle Autorità di bacino interregionali”, con la quale si dà mandato al competente Assessore di attivare tutte le azioni necessarie ad assicurare detta continuità amministrativa, ivi comprese eventuali intese con le Regioni interessate;

Vista l’intesa “Continuità delle funzioni dell’Autorità di Bacino interregionale del Fiume Magra” sottoscritta ai sensi della LRL n.10/08 e della DGRT. n. 355/06 dalle Regioni Toscana e Liguria in data 04/06/2008, con la quale le due Regioni, richiamato il Protocollo d’Intesa approvato con DCRT 371/96 e DCRL 10/97 per la costituzione dell’Autorità di Bacino del Fiume Magra e per disciplinare lo svolgimento delle funzioni amministrative relative al bacino stesso, concordano e convergono circa la necessità di continuare ad assicurare la continuità degli organi ed il proseguimento nell’esercizio delle funzioni di questa Autorità di Bacino;

Vista la nomina del Segretario Generale dell’Autorità di Bacino del Fiume Magra effettuata dal Comitato Istituzionale, ai sensi degli Art. 5 e 8 del Protocollo d’Intesa citato, con Delibera n. 204 del 24.04.08;

Vista la Delibera del Comitato Istituzionale n. 166 del 22.02.06 con la quale vengono nominati i membri del Comitato Tecnico ai sensi dell’Art. 6 del protocollo d’Intesa;

Vista la Delibera del Comitato Istituzionale n.21 del 15.12.97 con la quale viene approvato il Regolamento del Comitato Tecnico;

Vista la Delibera del Comitato Istituzionale n. 180 del 27.04.06 “Adozione del Piano Stralcio per l’Assetto Idrogeologico del bacino del F. Magra e del Torrente Parmignola e delle relative misure di salvaguardia in attesa dell’approvazione del Piano (art. 17, commi 6 bis e 6 ter Legge 18.05.89, n. 183; art. 1 comma 1 DL. 11.06.98, n. 180)”;

Viste le Delibere di Consiglio Regionale n.69 del 05/07/06 della Regione Toscana e n.24 del 18/07/06 della Regione Liguria, pubblicate nel BURT n.32 del 09/08/06 e nel BURL n.34 del 23/08/06, con le quali le due Regioni hanno approvato il Piano di cui sopra, ognuna per la parte di rispettiva competenza territoriale;

Preso atto che il Comitato Tecnico, con atto n.503 del 29/04/2008, ai sensi dell'art.43, comma 3 lettera b) delle NdA del PAI, ha proposto a questo Comitato Istituzionale l'adozione di modifiche non sostanziali al testo dell'art.18, comma 3, lettera e) delle NdA del PAI;

Rilevato in particolare che il CT, con il suddetto atto n. 503 del 29/04/2008, ha riscontrato la presenza di un mero errore materiale nel testo dell'art. 18, comma 3, lettera e) delle NdA del PAI, in quanto è stata omessa la dicitura "*impianti di betonaggio*" e sono stati citati i soli "*impianti di frantumazione*";

Considerato inoltre che il succitato atto del CT rileva come, all'art.18, comma 2, lettera b), punto 6 delle NdA stesse, peraltro riferito ad aree a pericolosità idraulica superiore rispetto a quelle cui è relativo il predetto comma 3, sono citati sia gli impianti di frantumazione dei materiali inerti, sia gli impianti di betonaggio;

Ritenuto di approvare la proposta del Comitato Tecnico sopra citata, e pertanto di sostituire, al comma 5 dell'art. 15, le parole "*l'ampliamento e la nuova realizzazione di impianti di frantumazione dei materiali inerti*" con le parole "*l'ampliamento e la nuova realizzazione di impianti di betonaggio e di frantumazione dei materiali inerti*", ai sensi del succitato art.43, comma 3 lettera b) delle NdA del PAI;

Considerato che l'art. 43, comma 3 lett. b) delle NdA del PAI, che dispone che le modifiche non sostanziali alle NdA del PAI siano adottate con delibera di Comitato Istituzionale, su proposta del Comitato Tecnico e sentiti gli Enti interessati, e che le deliberazioni assunte dal Comitato istituzionale sono trasmesse a cura dell'Autorità di Bacino a tutti i soggetti interessati e pubblicate sui Bollettini Ufficiali delle Regioni territorialmente interessate ed entrano in vigore il giorno successivo alla data di pubblicazione;

Ritenuto nel merito non necessario svolgere la consultazione preventiva degli Enti interessati, di cui all'art. 43, comma 3, lett. b) delle NdA del PAI sopra citato, trattandosi della rettifica di un mero errore materiale;

Ritenuto inoltre di far inserire il presente atto nel sito internet dell'Autorità di Bacino, al fine di assicurarne la massima pubblicità, trattandosi di una correzione che riveste valenza generale;

Ritenuto di dare mandato al Segretario Generale di provvedere all'attuazione di quanto sopra;

DELIBERA

- Art. 1** In accoglimento della proposta formulata dal Comitato Tecnico con atto n.503 del 29/04/2008, al fine di correggere un errore materiale, all'art. 18, comma 3, lettera e) delle Norme di Attuazione del Piano Stralcio "Assetto idrogeologico del bacino del F. Magra e del T. Parmignola", di cui alla DCI 180/06, di sostituire le parole *"l'ampliamento e la nuova realizzazione di impianti di frantumazione dei materiali inerti"* con le parole *"l'ampliamento e la nuova realizzazione di impianti di betonaggio e di frantumazione dei materiali inerti"*.
- Art. 2** Il presente atto è pubblicato per intero sui Bollettini Ufficiali delle Regioni Liguria e Toscana ed entra in vigore il giorno successivo alla data di pubblicazione.
- Art. 3** Il presente atto è inserito nel sito internet dell'Autorità di Bacino.
- Art. 4** Il Segretario Generale è incaricato dell'attuazione di quanto sopra.

Il Segretario
(Dott.ssa Francesca Pittaluga)

Il Presidente
(Ass. Marco Betti)